

Decreto Direttoriale 172/V/2003

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge del 24 giugno 1997, n. 196, "norme in materia di promozione dell'occupazione";

VISTO la legge del 17 maggio 1999, n. 144, "misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

VISTO l'accordo in materia di obbligo di frequenza delle attività formative espresso dalla Conferenza Unificata ex art. 8 Dlgs.281/97, nella seduta del 2 marzo 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000 n. 257, art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

VISTA la legge n. 53 del 28 marzo 2003, "delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTO l'accordo siglato in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione;

ACQUISITA l'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

DECRETA

Articolo 1

1. Per il corrente anno 2003 sono destinati al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 68, comma 1 lettere b) e c) e comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, come recepite dalla legge n.53 del 28/3/2003, € 204.700.000,00 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236. Tali risorse sono ripartite fra le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento secondo quanto stabilito dal DPR del 12 luglio 2000, n. 257, articolo 9. Le risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Regioni	15-16-17enni (a)	Ripartizione delle risorse in €
Piemonte	20.317	12.981.926
Valle d'Aosta	647	413.413
Liguria	4.287	2.739.259
Lombardia	52.051	33.258.958
<i>Provincia Autonoma di Bolzano</i>	5.938	3.794.196
<i>Provincia Autonoma di Trento</i>	3.820	2.440.860
Veneto	24.875	15.894.345
Friuli Venezia Giulia	3.382	2.160.992
Emilia Romagna	10.493	6.704.698
Toscana	10.369	6.625.466
Umbria	1.809	1.155.894
Marche	2.790	1.782.723
Lazio	15.999	10.222.860
Abruzzo	4.325	2.763.539
Molise	1.097	700.949
Campania	52.542	33.572.690
Puglia	35.908	22.944.087
Basilicata	1.979	1.264.519
Calabria	12.839	8.203.719
Sicilia	46.232	29.540.799
Sardegna	8.661	5.534.108
TOTALE	320.360	204.700.000

(a) Dati Istat sui 15-16-17enni fuori dal sistema scolastico

2. Può essere riservata una quota fino al 10% delle risorse assegnate per le azioni di sistema collegate all'attuazione dell'obbligo formativo non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.
3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del Bilancio di previsione per l'Esercizio 2003 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.

Articolo 2

1. Le risorse vengono erogate alle Regioni e Province Autonome di Bolzano e Trento in seguito alla comunicazione da parte degli Assessorati competenti dell'avvio delle procedure per la realizzazione delle attività formative.

2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'attuazione dell'obbligo formativo ciascuna Regione e Provincia Autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l' ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 15 luglio di ogni anno. Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro il 30 novembre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle Regioni e Province Autonome.

3. Qualora entro il 31 dicembre 2005 non venga dichiarato impegnato dagli Assessorati competenti l'intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse sono distribuite fra le altre Amministrazioni Regionali e delle Province Autonome sulla base di indicatori di performance da concordare con il Coordinamento Tecnico Formazione Professionale e Lavoro delle Regioni.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Aviana Bulgarelli)

1 LUG. 2003